

Ruolo Generale N.

770/2014

REP 2177/14



Iscritto il : 12/02/2014

Contributo Unificato: 127,50

Ruolo Sezionale N. 00000424

Tribunale Ordinario di Lucca

Sezione : SP

Giudice : DdG FORNACIARI

Ruolo : PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

Materia : Procedimenti cautelari in genere (Altri)

Codice: 019999

OGGETTO

Altri procedimenti cautelari

RECLAMO AL COLLEGIO

20 levaro
1972/13 Rg

Attori/Ricorrenti/Appellanti :

PETRUZZI FABRIZIO

Avv. ~~BRACCI STEFANO~~

Avv. ROMAGNOLI ANDREA

Avv. BIMBI LUIGI

Indirizzo Telematico -

VIALE DI POGGIO 43 - LUCCA -

VIA PALESTRO 25 - 56127 PISA (PI)

Convenuti/Ingiunti/Appellati :

PRIORE ROSA

Avv. Galeano Viciante

Comune di Vioreggio
Antonio Domenico

Data di Citazione:

Udienze :

Prima comparizione :

20/6/14 h. 11,00

9/5/14 ore 11,00 (determinata)
31/3/14

Esente Contributo Unificato
 Dichiarazione Contributo Uni



Sentenza:

Data presa in decisione:

Data deposito:

Opposizione al Decreto Ingiuntivo:

Num. RG ricorso

Num. DI

Data DI

Num. R.G. : 770/2014

del 12/02/2014

Sezione : SP

Giudice :

TRIBUNALE DI LUCCA

sezione civile

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

- dr. Giulio Giuntoli Presidente
- dr. Michele Fornaciari Giudice relatore-estensore
- dr. Carmine Capozzi Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 770/2014, avente ad oggetto: **reclamo ex art. 669 terdecies cpc**, promosso da **FABRIZIO PETRUCCI** contro **ROSA PRIORE** e **COMUNE DI VIAREGGIO**.

*

Il procedimento riguarda la nomina del segretario comunale di Viareggio, a seguito dell'elezione a sindaco, nella primavera del 2013, di Leonardo Betti.

Sotto la precedente amministrazione, tale incarico era ricoperto dalla Priore, originaria ricorrente ed attuale reclamata.

Succeduta la nuova alla vecchia amministrazione e cessato dunque, *ex art. 99² Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000)*, tale incarico, con provvedimento n. 40, del 19.7.13, vale a dire 39 giorni dopo il suo insediamento, il nuovo sindaco aveva confermato la Priore.

Successivamente, con provvedimento n. 68, del 24.9.13, il medesimo sindaco, chiarito che la conferma era frutto di un errore, in quanto posta in essere sul presupposto della sua necessità per consentire al segretario uscente, in attesa della nomina del nuovo, di esercitare comunque le proprie funzioni, in regime di *prorogatio*, l'ha però revocata, contestualmente dando avvio alla procedura per l'individuazione del nuovo segretario comunale, poi nominato nella persona del Petruzzi, con provvedimento n. 75, dell'8.10.13.

La Priore, sostenendo l'illegittimità di tale secondo provvedimento, ha chiesto, *ex art. 700 cpc*, l'inibitoria della procedura di scelta del nuovo segretario comunale ed il proprio mantenimento in servizio.

Accolto il ricorso, il Petruzzi ha proposto reclamo.

La controversia ruota attorno all'interpretazione dell'art. 99³ TUEL il quale recita: "La nomina [del nuovo segretario comunale] è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco [...], decorsi i quali il segretario è confermato".

Tale norma, isolatamente ed astrattamente considerata, si presta a due differenti letture, una dal punto di vista del privato, l'altra dal punto di vista dell'ente.



Dal primo punto di vista (che è quello fatto valere dalla Priore), il senso della previsione è quello per il quale il nuovo sindaco deve concedere al segretario comunale uscente almeno 60 giorni, per consentirgli di dimostrare di essere meritevole di conferma. La norma sarebbe cioè mirata a garantire che il suddetto segretario comunale non venga sostituito prima di 60 giorni dall'insediamento del nuovo sindaco.

Dal secondo punto di vista, viceversa, il senso della previsione è quello per il quale il nuovo sindaco deve valutare il segretario comunale uscente per almeno 60 giorni, prima di decidere se confermarlo o sostituirlo. La norma mirerebbe cioè ad evitare decisioni affrettate in merito alla scelta del segretario comunale.

Nella prima ottica, il potere, che, prima del termine in questione, il nuovo sindaco non ha, è esclusivamente quello di sostituire il segretario comunale uscente. In questa ipotesi, dunque, mentre la sostituzione anticipata risulterebbe preclusa, nulla osterebbe invece alla conferma anticipata.

Nella seconda ottica, il potere, che, prima del medesimo termine, il nuovo sindaco non ha, è, più in generale, quello di prendere una decisione, sia essa confermativa oppure sostitutiva. In questa ipotesi, dunque, non solo la sostituzione anticipata, ma anche la conferma anticipata risulterebbe preclusa.

Queste essendo, astrattamente, le alternative, il contesto normativo fa propendere per la seconda.

L'art. 99 TUEL, all'interno del quale è contenuta, al terzo comma, la previsione in esame, è infatti abbastanza chiaramente finalizzato a regolare non la posizione del segretario comunale, bensì quella del comune. Esso disciplina cioè il procedimento di nomina del primo da parte del secondo e non i diritti e gli obblighi di quest'ultimo. Anche il suddetto terzo comma non può dunque essere coerentemente letto, se non in tale prospettiva.

Né, in contrario, appare fondato l'argomento, addotto dalla Priore, per il quale l'art 99³ TUEL, che esordisce con "la nomina è disposta", dopo che il precedente secondo comma termina con "sino alla nomina del nuovo segretario", si riferirebbe esclusivamente appunto alla nomina del "nuovo segretario" e non contemplerebbe dunque alcun termine minimo per la conferma di quello uscente.

Indubbia la premessa di tale ragionamento – vale a dire la necessità, alla luce della lettura combinata dei commi secondo e terzo dell'art. 99 TUEL, di riferire il disposto del terzo comma alla nomina del "nuovo segretario" – contro la relativa conclusione occorre infatti considerare che, a mente del secondo comma, con il termine del mandato del sindaco che lo ha nominato, il segretario comunale cessa senz'altro dalle proprie funzioni. La "nomina del nuovo segretario", menzionata nel medesimo secondo comma – e implicitamente contemplata anche dal terzo comma – non è dunque

solo quella di un soggetto diverso dal segretario comunale uscente, bensì anche quella confermativa di quest'ultimo. La norma si riferisce cioè genericamente alla scelta del sindaco neoeletto, senza distinguere a seconda che essa cada su un soggetto diverso dal precedente segretario comunale oppure su quest'ultimo.

Questa essendo la lettura preferibile, il ricorso della Priore deve conseguentemente essere ritenuto sfornito del *fumus boni iuris*.

Non avendo, il nuovo sindaco, prima del decorso di 60 giorni dal proprio insediamento, alcun potere in merito alla scelta del segretario comunale, il provvedimento confermativo n. 40 deve ritenersi infatti inesistente e corretto appare dunque – a parte la superflua revoca di tale primo provvedimento – l'avvio della procedura per l'individuazione del nuovo segretario comunale ad opera del successivo provvedimento n. 68.

Le spese di entrambi i gradi, data la complessità della questione, sono da compensare.

p.q.m.

Il Tribunale

in riforma del provvedimento reclamato, respinge il ricorso proposto dalla Priore;

compensa le spese di entrambi i gradi.

Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio dell'11.7.14, su relazione del dr. Michele Fornaciari

Il Presidente

dr. Giulio Giuntoli

IL GIUDICE
Dott. Giulio Giuntoli

